

Foglio informativo relativo al CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa

Via Cusani, 6 - 20841 - Carate Brianza (MB)

Tel.: 0362 9401 - Fax: 0362 903634

Sito web: www.bcccarate.it - Email: info@caratebrianza.bcc.it - PEC: 08440.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 217, Cod. ABI: 08440-0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

COSA E' LA CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

È un contratto attraverso il quale il Cliente, che ha maturato una detrazione (in caso di Persone Fisiche) o un credito d'imposta (in caso di impresa) ai sensi della normativa di Legge in materia, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito d'imposta, ottenendo come corrispettivo il pagamento di un prezzo di acquisto concordato. Il corrispettivo è corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente da questi indicato ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Il Cedente trasferisce quindi la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge. La cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto). In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace. In tal caso, la banca non è tenuta a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione ed il cliente è tenuto a restituire l'intero importo anticipato dalla banca con l'erogazione del finanziamento oltre agli interessi e spese.

La cessione dei crediti può avere ad oggetto i crediti rientranti nel c.d. Bonus Fiscale. Nel termine Bonus Fiscale possono rientrare tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 e 121 del DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio".

In particolare:

	Riferimento normativo	Aliquota detrazione spettante
Super eco bonus 110% (interventi trainanti e trainati)	Articolo 119 D.L. 34/2020	110%
Recupero del patrimonio edilizio	Articolo 16-bis comma 1 lettere a) e b), TUIR	50% (attuale)
Efficientamento energetico	Art. 14 D.L. 63/2013	65%, 50%, 75%, 80%, 85%
Adozione di misure antisismiche	Art.16 comma da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013	70%, 80%, 75%, 85%
Recupero o restauro della facciata di edifici	Art.1 commi 219 e 220 Legge 160/2019	90%
Installazione di impianti fotovoltaici (se non trainato 110%)	Art 16-bis comma 1 lett h) TUIR	50% (non trainato)
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (se non trainato 110%)	Art. 16-ter D.L. 63/2013	50% (non trainato)

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di utilizzare il bonus in due modi:

- "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

Il titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzo, compresa la Banca) può in ogni caso cedere il credito d'imposta a sua volta.

L'utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione avverrà in un numero di quote variabili tra 5 e 10 anni a seconda della specifica tipologia di agevolazione fiscale.

Rischi dell'operazione nel suo complesso.

Se la cessione del credito di imposta non dovesse andare a buon fine (ossia perfezionarsi) entro il termine del periodo di utilizzo e, quindi, verificarsi le condizioni sospensive, il contratto di cessione diventa inefficace e la Banca non corrisponderà al Cedente il relativo corrispettivo.

Condizioni economiche

Condizioni economiche della Cessione del credito di imposta

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano:

- per quanto riguarda il prezzo di acquisto, i valori minimi previsti dalla banca
- per quanto riguarda le altre voci di spesa, i valori massimi previsti dalla banca.

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con la banca rimane in vigore per tutti i crediti fiscali riportati nel contratto e sorti fino al 31/12/2021 per la generalità dei clienti e fino al 30/06/2022 per le spese sostenute relative ai crediti riferiti agli Istituti Autonomi Case Popolari o ad altri enti aventi le stesse finalità sociali.

Descrizione	Valore
Prezzo di acquisto del credito di imposta con detrazione in 5 quote annuali per Superbonus al 110%	86,36% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito di imposta con detrazione in 5 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	80,00% del valore nominale del credito
Prezzo di acquisto del credito di imposta con detrazione in 10 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	80,00% del valore nominale del credito
Corrispettivo Società per supporto nel processo di materializzazione e successiva cessione del credito	2,85%

Reclami

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa - Via Cusani 6 - 20841 - Carate Brianza (MB), mail ufficioreclami@caratebrianza.bcc.it e PEC 08440.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i predetti termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda

Cedente	Il titolare dei crediti d'imposta (se impresa) o della detrazione (se persona fisica).
Cessionaria	La Banca o altri cessionari a cui la Banca potrà cedere il credito
Corrispettivo	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale rispetto al valore del credito.